

**Linee guida
per le misure da adottarsi dopo il 22 marzo 2020 ex art. 2, comma del
DL n.11/2020**

1) regolazione delle modalità di accesso agli uffici:

Limitato ai soli avvocati ed a coloro che essendo parti nel processo devono presenziare ad una udienza. Al fine di scongiurare la chiusura degli uffici è opportuno concordare orari ridotti.

2) linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze (art. 2, comma 2, DL 11/2020)

Tutte le udienze dal 23 marzo '2020 e sino al 31 maggio 2020 sono rinviate d'ufficio a nuova data, ad eccezioni di quelle per cui si dispone la trattazione in via telematica ed a quelle di cui articolo 2, comma 2, lettera g (da interpretarsi in senso stretto).

Il rinvio delle udienze penali e civili a data successiva al 31 maggio 2020, avverrà secondo criteri di anzianità di iscrizione a ruolo o particolare urgenza in ordine all'oggetto della causa.

Sono trattate mediante scambio telematico le seguenti udienze:

- la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c: le parti potranno depositare sino alle ore 13,00 (o orario diverso da concordare nelle linee guida) del giorno precedente l'udienza l'istanza di concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc; in mancanza dell'istanza la causa sarà rinviata ad udienza successiva al 31 maggio 2020;
- l'udienza di decisione sui mezzi istruttori dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 VI comma cpc , su istanza congiunta delle parti, potrà essere trattata nel seguente modo: sino alle ore 13,00 (o orario diverso da concordare nelle linee guida) del giorno precedente l'udienza ciascun difensore potrà richiedere l'ammissione delle istanze istruttorie già richieste con le memorie ovvero dedurre sulle richieste di parte avversa ed il giudice provvederà con ordinanza; in mancanza di istanza l'udienza sarà rinviata di ufficio

- l'udienza di precisazione delle conclusioni ciascun difensore potrà sino alle ore 13,00 (o orario diverso da concordare nelle linee guida) del giorno precedente l'udienza precisare le proprie conclusioni inviando mediante deposito telematico il foglio di precisazione delle conclusioni come atto principale utilizzando la tipologia atto foglio di PC o precisazione delle conclusioni.

Resta ferma la possibilità, ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. F) del DL n.11/2020, di celebrazione delle udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, attraverso collegamenti da remoto. In merito seguiranno informazioni dettagliate circa l'utilizzo di sistemi in via di elaborazione.

RICHIESTA COPIE DI ATTI.

Com'è noto la richiesta di copie nel processo civile è attività ormai residuale poiché, L'art. 16 bis comma 9 bis del dl 179/2012 come modificato da D.L. 90/2014 attribuisce agli avvocati la facoltà di autenticare le copie informatiche di atti di parte e provvedimenti del magistrato presenti nel fascicolo telematico o allegate ai biglietti di cancelleria telematici, di Tribunali e Corti di Appello, siano esse native digitali o derivanti da scansione di atti cartacei. Rimane esclusa la facoltà di autenticare provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice e la copia esecutiva, il cui rilascio, rimane prerogativa del cancelliere. Tale autentica, non comporta l'onere di pagamento di alcun diritto di copia. Secondo quanto statuito da una circolare del ministero della giustizia del 27.10.2014 il potere di autentica si estenda a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.

Per le modalità pratiche di autentica nei depositi telematici e nelle notifiche si rimanda ai seguenti vademecum, gentilmente messi a disposizione del COA di Bari:

http://www.ordineavvocati.bari.it/fckeditor/userfiles/file/Processo%20telematico/2016/Guida_alle_attestazioni_conformi.pdf

http://www.ordineavvocati.bari.it/fckeditor/userfiles/file/Processo%20telematico/2016/Come_effettuare_una_notifica_in_proprio_a_mezzo_PEC.pdf

Qualora gli atti, provvedimenti o verbali di udienza non siano disponibili nel fascicolo telematico in quanto cartaceo si invitano le cancellerie a scansionarli e inserirli evitando inutili accessi in cancelleria

(Ad oggi non sono autenticabili le copie di atti, provvedimenti e verbali che dovessero essere presenti nei fascicoli telematici o biglietti di cancelleria dei giudici di pace poiché la norma limita tale facoltà agli uffici dove è attivo il PCT escludendo giudici di pace e cassazione salva la possibilità di sollecitare una modifica normativa)

Rimarrebbe inoltre esclusa la possibilità di estrarre copie esecutive.

In tali casi sarebbe opportuno che gli uffici predispongano apposite modalità di prenotazione on line delle copie esecutive a mezzo di PEC dedicate corrispondendo i relativi diritti all'atto del ritiro o corrispondendoli con modalità telematiche tramite il portale dei servizi telematici.

Si sollecitano inoltre le cancellerie a prendere in considerazione La richiesta di copie esecutive inoltrata mediante istanza da depositarsi a mezzo pct utilizzando come tipologia di atto istanza generica o atto non codificato.

Ufficio di monitoraggio dell'Organismo Congressuale Forense

Ufficio di Coordinamento